



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

Ord. n. 296 del 26.06.2018

Prot. Gen. n. 57799 del 26.06.2018

IL SINDACO

Oggetto: Prevenzione e contrasto del fenomeno della Prostituzione su strada esercitata in alcune zone del territorio comunale.

Premesso che:

- Con il D.L. 20/02/2017 n.14, convertito nella Legge n.48/2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato un articolato pacchetto di misure i cui scopi riguardano in particolar modo il raggiungimento di obiettivi di sicurezza integrata, intendendosi per tale “l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nel rispetto delle competenze normativamente previste, alla attuazione di un sistema integrato ed unitario per il benessere della collettività al fine di garantire la sicurezza urbana”;
- il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha la legittimazione ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare atti e comportamenti che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il decreto ministeriale 5 agosto 2008, adottato per l’esplicita previsione dell’articolo 4 *bis* della legge sopracitata, all’art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett.e) *“comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”*;

Considerato che:

- il fenomeno della prostituzione su strada, per la diffusione su alcune aree, sia nel centro abitato (come risulta anche dal recente sequestro di un centro benessere orientale) che nella zona industriale ed in particolar modo nel periodo estivo, pregiudica oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di turbativa ed insicurezza, come e’ testimoniato dalla pluralità di segnalazioni, denunce ed iniziative tese ad evidenziare il turbamento derivante dalla convivenza col fenomeno, soprattutto nelle ore serali, il quale rischia di trasmodare anche nell’offesa alla pubblica decenza e nel disturbo alla quiete pubblica;
- che la occupazione forzosa della strada e dei marciapiedi da parte delle prostitute comporta per i residenti prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi,

aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d’auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in *loco* delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private o pertinenze di aree industriali;

Ritenuto che l’attività di “meretricio”, pur essendo di per sé non proibita dalla legge, è gravemente lesiva della dignità della persona e si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti tanto da offendere la pubblica sensibilità;

Rilevato che le modalità di esercizio dell’attività “*de qua*” determinano comportamenti imprudenti ed imprevedibili di chi, alla guida di veicoli, ricerca prestazioni sessuali a pagamento, provocando situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e, quindi, per l’incolumità pubblica;

Preso atto che l’attività in argomento, spesso originata da un illecito sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, può determinare l’incremento di reati correlati con la prostituzione (a titolo esemplificativo, atti osceni *ex art. 527 C.P.*, atti contrari alla pubblica decenza *ex art. 726 C.P.*, disturbo alla quiete pubblica *ex art. 659 C.P.*, deturpamento o imbrattamento di cose altrui *ex art. 639 C.P.*, rapina *ex art. 588 C.P.*, violenza sessuale *ex artt. 609 e 609 bis C.P. ecc.*);

Ritenuta che la improcrastinabile necessità di un tempestivo intervento teso ad impedire che il fenomeno della prostituzione possa assumere maggiori dimensioni e determinare, di conseguenza, effetti pregiudizievoli sulla convivenza sociale e pubblica incolumità;

Considerata la nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo-Area 1 – Ordine e Sicurezza pubblica, di cui al prot. n. 0287333 del 09/09/2016, con la quale si richiede la predisposizione di specifici servizi di controllo;

Visti i verbali di accertamento n. 55252, n. 55253 e n.55251 del 27/09/2016 emessi dal Corpo di Polizia locale di Civitavecchia per violazioni dell’ordinanza n. 491/2016 tesa al contrasto del fenomeno del meretricio;

Considerato che:

- con Ordinanza sindacale n. 259 del 12.06.2017 sono stati istituiti divieti comportamentali in luoghi pubblici, riconducibili alla problematica sopradescritta, con provvedimento di carattere temporaneo valido fino alla data del 30.11.2017;
- con Ordinanza sindacale n. 491 del 28.12.2015 sono stati istituiti divieti comportamentali in luoghi pubblici, riconducibili alla problematica sopradescritta, con provvedimento di carattere temporaneo valido fino alla data del 31.12.2016;
- il Comune sta istruendo una modifica del vigente Regolamento di Polizia urbana per adeguarlo alle esigenze del contesto urbano e per cogliere le opportunità offerte in materia di sicurezza delle città dalla Legge 8 aprile 2017, n. 48 ma che appare opportuno attendere le Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall’art. 2;

- in attesa della definizione delle citate Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, appare comunque opportuno e doveroso approntare un sistema di tutele per la sicurezza urbana;
- che la mera individuazione di singole aree a rischio attuale appare una misura poco efficace in quanto avrebbe l'effetto di far spostare il fenomeno qui descritto da una zona all'altra o comunque di creare zone franche;

Ravvisata, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

Visto:

- l'art.54, comma 4 bis, del T.U.E.L., come modificato dalla Legge n.125/2008, e, recentemente, -dall'art.8 del DL n.14/2017 convertito in Legge n.48/2017, che espressamente stabilisce: *“il comma 4-bis è sostituito dal seguente: I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”* che prevede la possibilità per i Sindaci, con proprie Ordinanze, ex art. 54, 4° comma, del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. di intervenire per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e sicurezza pubblica;
- il D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
- la Sentenza della Corte costituzionale del 07.04.2011 n. 115;
- la Legge 8 aprile 2017, n. 48 ed, in particolare, il comma 4 bis dell'art. 54;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- l'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Roma;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31.12.2018 il divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di:

1. porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazione sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente, in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e con l'intrattenersi con essi e/o con qualsiasi altro atteggiamento o comportamento, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione.

2. di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di comportamenti sessuali a pagamento.

Ferma restando l'eventuale applicazioni delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti **1) e 2)** sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 prevista dall'art. 7 *bis* del T.U.O.EE.LL., salvo che non costituiscano reato, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal 31 dicembre 2018 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente Ordinanza.

DISPONE

- la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data di sua pubblicazione e fino al **31 dicembre 2018**
- la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma, anche per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune di Civitavecchia e l'informazione alla popolazione attraverso i *mass-media* e la stampa locali;
- la trasmissione del provvedimento all'Autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia locale di Civitavecchia, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dei Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, Comando di Bracciano nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;
- la trasmissione preventiva della presente Ordinanza alla competente Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE, Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia.

RICORSI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, ovvero ricorso gerarchico innanzi alla competente Prefettura di Roma, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio comunale.

Originale firmato agli atti

IL SINDACO
Ing. Antonio COZZOLINO